

**Contratto di appalto per la
Fornitura di manichini sartoriali
CIG: BA608D5A7A
CUP: C39I24001030004
Codice commessa: PROG/156**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n° 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**";

E

I'M Studio S.r.l., con sede legale a Zona Industriale Ospedaletto Est (PI) in via Bellatalla n. 58K, codice fiscale e partita IVA n° 01924510504, in persona del legale rappresentante, Isidoro Mauceli, nato a Pisa il 7 maggio 1971, codice fiscale MCLSDR71E07G702I, di seguito denominata anche soltanto "**Affidataria**" o "**Operatore economico**" o, ancora, "**Esecutore**";

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**"

Convengono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "Codice"), è assunto dal Responsabile dell'Area Cinema e Mediateca di FST, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippoliti@fst.it). Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST.

Art. 2 - Oggetto del contratto di appalto e termine per la consegna all'Affidataria

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di 30 (trenta) manichini sartoriali e il relativo servizio di trasporto presso la sede delle Manifatture Digitali Cinema di Prato, in via Santa Caterina n. 13. La descrizione dettagliata delle prestazioni che l'Affidataria si impegna a eseguire è contenuta nel Preventivo formulato dall'Affidataria medesima, allegato al presente documento contrattuale (Allegato A – Preventivo).

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per la fornitura sopra descritta è pari a **€ 8.340,00 (euro ottomila trecentoquaranta/00) oltre IVA**.

2. Nell'esecuzione del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall'interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall'Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per la fornitura sopra descritta, sono indicati in questo stesso contratto, nell'Offerta formulata dall'Affidataria (Allegato A – Preventivo) e, per ciò che in tali documenti non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in essi richiamate o ad essi comunque pertinenti.

2. Il Termine finale per la consegna, presso la sede indicata dalla Committente, di tutti i manichini sartoriali sopra descritti è fissato nel giorno 15 marzo prossimo.

Art. 5 - Penali e risoluzione del contratto

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di:

- prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto e/o nel Preventivo allegato (Allegato A – Preventivo);
- ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti nel presente contratto e/o nel Preventivo allegato (Allegato A – Preventivo);

- indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Affidataria, nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. L’Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l’Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
- in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto e/o nel Preventivo allegato (Allegato A – Preventivo), una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e 1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze determinate dall’inesatto adempimento);
 - in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e 1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo o irreperibilità accertata dell’Esecutore.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidataria.
7. Qualora l’ammontare cumulativo delle penali applicate all’Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, l’Affidataria sarà ritenuta gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall’inadempimento. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell’Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell’esecuzione.
9. L’applicazione delle penali non solleva l’Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

Art. 6 – Opzioni per l’esecuzione di prestazioni aggiuntive, divieto di tacito rinnovo, recesso

1. Qualora in corso di svolgimento del rapporto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Committente potrebbe imporne all’Affidataria l’esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
4. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall’articolo 123 del Codice. È fatto divieto all’Affidataria di recedere dal presente contratto.

Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l’emissione delle fatture e il relativo saldo, l’Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:
- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il codice univoco **M5UXCR1**. Prima dell’emissione delle fatture elettroniche, una “copia di cortesia” delle medesime fatture devono essere altresì trasmesse, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: mdc@fst.it e amministrazione@fst.it;
 - Le fatture devono essere intestate a:

Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484

- L’Affidataria emetterà le proprie fatture osservando la cadenza temporale e indicando gli importi pattuiti e di seguito precisati:
 - Una prima fattura per un importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo indicato all’articolo 3, comma 1 del presente contratto, al momento della stipula del presente contratto. Il saldo di tale anticipazione del prezzo avverrà con pagamento “vista fattura”;
 - Una seconda fattura, a saldo del restante 90% (novanta per cento) del corrispettivo indicato all’articolo 3, comma 1 del presente contratto, alla consegna di tutti i manichini. Anche in questo caso il saldo del corrispettivo avverrà con pagamento “vista fattura”;
- Le fatture emesse dall’Affidataria devono riportare nell’oggetto la descrizione sommaria delle prestazioni e i codici di seguito indicati:
Fornitura di manichini sartoriali
CIG: BA608D5A7A
CUP: C39I24001030004
Codice commessa: PROG/156
- Il saldo del corrispettivo avverrà dopo che, comunque, FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell’Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali dell’Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l’Affidataria che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l’Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L’Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L’Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L’Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L’Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L’Affidataria manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l’Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell’articolo precedente, e/o qualora l’Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto

immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.

2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l’Affidataria risulti incorrere in una delle “cause di esclusione” descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l’erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall’ANAC all’affidamento di questo Incarico è: **BA608D5A7A**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 13 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l’imposta di registro.

2. L’IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidataria.

Art. 14 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Per **I’M Studio S.r.l.**
Il legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore

MANICHINI.TV

I'M STUDIO SRL - MANICHINI E ARREDAMENTO PER NEGOZIO

Sede: Via Bellatalla 58K
56121 ZI Ospedaletto Est - PISA - IT
P.I. C.F. reg.imp. IT 01924510504
Tel. 051 0827878 - 342 7184676

Spett.le FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
VIA DUCA D'AOSTA 9
50129 FIRENZE (FI)
P.I. 05468660484
Tel. 347 2482875

Magazzino: Via Bellatalla 7
56121 ZI Ospedaletto Est - PISA - IT

PREVENTIVO

nr.	data	rif. DDT
027P/26	20/01/26	027P/26 - 20/01/26

Pos.	Q.tà	Descrizione	Prezzo U.	Prezzo Tot.	
1	12	SMH1 CLT - Man. sartoriale uomo	€270,00	€3.240,00	
2	18	SFH1 CLT - Man. sartoriale donna	€270,00	€4.860,00	
3	1	Trasporto	€240,00	€240,00	
Beneficiary of payment: I'M STUDIO SRL Address: Via Bellatalla 7 - 56121 ZI Ospedaletto Est, PISA, ITALY Bank Name: Banca di Pisa Bank Address: Via Marsala 19 - 56100 Riglione, PISA, ITALY IBAN: IT58 E085 6225 3000 0000 0059 285					
colli:	3	PAGAMENTO: Bonifico	Sconto o %	€0,00	
Peso Kg:	600 (PN 510)	dati banca: IT58 E085 6225 3000 0000 0059 285	Imponibile	€8.340,00	
<i>note</i>				IVA 22%	€1.834,80
-				Totale	€10.174,80